ASSOPETROLI
Assoenergia

Segreteria Generale: Largo dei Fiorentini 1/int.8 - 00186 Roma - tel. +39 06 686.91.06 +39 06 686.15.05 fax +39 06 686.18.62 e-mail: assopetroli@confcommercio.it web: www.assopetroli.it - C.F. 80043450156

Prot. 35/13 Roma, 6 febbraio 2013

Circ. n. 15 ER

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Deducibilità delle perdite su crediti - Decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetto decreto sviluppo)

Il decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 5 dell'articolo 33, che uniamo allegato, ha modificato il comma 5 dell'articolo 101 del T.U.I.R. (Testo unico imposte sui redditi) che dispone in tema di deducibilità delle perdite su crediti. **Le modifiche interessano già il periodo di imposta 2012**.

Il menzionato articolo 101 del T.U.I.R. prevede, **in via generale**, che **una perdita su crediti sia deducibile se è dimostrabile che vi siano elementi certi e precisi che comprovino la perdita totale o parziale del credito** (un esempio è quello degli esiti negativi di sequestri o pignoramenti effettuati presso il debitore). **In via speciale**, la sussistenza di elementi certi e precisi è rilevata quando il debitore è assoggettato ad una **procedura concorsuale** o ha concluso un **accordo di ristrutturazione del debito** omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (disciplina sulle procedure concorsuali).

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Con le modifiche apportate dal citato decreto n. 83 si prevede ora che "gli **elementi certi e precisi sussistono in ogni caso** quando il credito sia di **modesta entità e** sia **decorso un periodo di sei mesi** dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

La **modesta entità** si concretizza quando il credito ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Sono considerate **imprese di più rilevante dimensione** quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a centocinquanta milioni di euro. Questa soglia, in virtù dell'articolo 27 appena citato, si sarebbe dovuta ulteriormente abbassare, fino ad arrivare a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Poiché il provvedimento non è stato emanato, ma l'articolo 27 citato

Segreteria Generale: Largo dei Fiorentini 1/int.8 - 00186 Roma - tel. +39 06 686.91.06 +39 06 686.15.05 fax +39 06 686.18.62 e-mail: assopetroli@confcommercio.it web: www.assopetroli.it - C.F. 80043450156

indica nella data del 31 dicembre 2011 il raggiungimento della soglia dei cento milioni di euro, si dovrebbe arguire che sia ormai da considerare tale soglia.
L'Agenzia delle entrate, da noi interpellata, sostiene che questo chiarimento verrà inserito nella loro circolare che provvederanno ad emanare sull'argomento che stiamo trattando.

Con le modifiche apportate viene introdotto anche il principio che gli elementi certi e precisi sussistono **anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.**

Per i soggetti che redigono il proprio bilancio in base ai principi contabili internazionali è previsto che gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio che avvenga a seguito di eventi estintivi.

Cordiali saluti

Segreteria Generale
Massimo Magionesi

All.: comma 5, articolo 33 del decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134